



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Seconda Civile - Crisi di Impresa e procedure concorsuali

Il giudice designato, dott.ssa Rosa Grippo,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore **n. 560/2025 R. G.** promossa

DA

ADRIANO CANNONE (C.F. CNNDRN71C10F205G) e **PATRIZIA MATTEUCCI** (C.F. MTTPRZ70M71F205I), entrambi nati a Milano, residenti a Milano, rappresentati e difesi, ai fini del presente procedimento e giusta procura rilasciata, dall'avv. TURCHETTI

ricorrenti

Letto il ricorso ex art 66 CCII e ex art 67 CCII depositato in data 18.04.2025 con il quale **ADRIANO CANNONE** e **PATRIZIA MATTEUCCI** hanno chiesto l'omologa del piano di ristrutturazione;
letta la relazione particolareggiata ex art. 68, comma 2, CCII depositata dal Gestore della Crisi;
esaminata la documentazione prodotta;
richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII depositato in data 25.07.2025;
considerato in particolare che il piano proposto, così come da ultimo rimodulato a seguito delle integrazioni, prevede la durata di 48 mesi (4 anni) e che l'attivo messo dai debitori è di complessivi € 56.000,00, ossia pari alla somma di *"euro 33.600,00 (pari ad euro 600,00/mese, oltre alla medesima quota da trattenere sulle mensilità aggiuntive 13ma e 14ma) da parte della sig.ra Patrizia Matteucci"* e pari alla somma di *"euro 22.400,00 (pari ad euro 400,00/mese, oltre alla medesima quota da trattenere sulle mensilità aggiuntive 13ma e 14ma) da parte del sig. Adriano Cannone"*, inoltre *"i debitori metteranno a disposizione anche l'integrale credito a rimborso annuale derivante dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, di importo non quantificabile a priori, e qualsiasi altro attivo che dovesse pervenire nel corso della procedura"*, il tutto a decorrere dalla data di omologazione del piano;

considerato che la proposta prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti per la posizione della sig.ra Matteucci nella percentuale del 50,00% e per la posizione del sig. Cannone nella percentuale del 39,55%;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che l'OCC ha provveduto poi alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, come da ricevuta di consegna delle PEC a tutti i creditori in data 28.07.2025;

rilevato che IBL BANCA SPA, con le osservazioni presentate, ha chiesto non omologarsi il piano in ragione dell'eccessiva dilazione nella tempistica di pagamento in favore del ceto chirografario, prevista nel piano con cadenza semestrale, ritenuta pregiudizievole per i creditori chirografari, e della mancata corresponsione di interessi a favore dei creditori chirografari, precisando altresì che il proprio credito, aggiornato al 30/7/2025, ammonta al maggior importo di euro 18.143,52 rispetto a quanto indicato nella proposta di euro 17.166,99;

vista la relazione dell'OCC ex art. 70, comma 6, CCII depositata in data 26.08.2025 in cui è stata accolta l'osservazione depositata da IBL Banca S.p.A. per la massa Cannone Adriano, limitatamente al riconoscimento del credito, di poco superiore (pari ad € 18.143,52) rispetto a quello già considerato nel piano, mentre in merito alle ulteriori osservazioni l'OCC ha precisato che la cadenza semestrale consente di *"accantonare attivo sufficiente da permettere pagamenti non irrisori e, conseguentemente, un risparmio in termini di costi bancari per l'esecuzione dei bonifici a favore dei creditori"* e che riguardo al riconoscimento di interessi a favore del ceto chirografario *"nel caso in esame, sono già ricompresi nelle rate residue del finanziamento, integralmente riconosciute"*;

considerato che tali precisazioni consentono di ritenere superate le contestazioni rispetto all'omologa da parte di IBL BANCA SPA, tenuto conto che non sono intervenute significative modifiche al piano e alla proposta, se non una minimale variazione della percentuale di soddisfo dei creditori chirografari della massa del sig. Cannone (nessuna variazione è avvenuta relativamente alla massa della sig.ra Matteucci) che da 39,94% è passata al 39,55% (-0,39%) e che in ogni caso il credito di IBL BANCA Spa è stato considerato così come da ultimo precisato e pari ad euro 18.143,52, e che, così come riscontrato dall'OCC le ulteriori contestazioni sollevate da IBL non sono qui dirimenti, con la conseguenza che non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione (in ogni caso attestata dall'OCC), bensì, in via esclusiva, si procede alla verifica della ammissibilità e della fattibilità

giuridica del piano di ristrutturazione proposto;

ritenuto che ricorrono i presupposti per omologare il presente piano, avendone verificata l'ammissibilità e la fattibilità;

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **ADRIANO CANNONE** e **PATRIZIA MATTEUCCI**, con l'assistenza ed ausilio dell'OCC dott.ssa Paola Parisi;
2. dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro i due giorni successivi sul sito web del Tribunale di Milano e sull'area web del Ministero della giustizia, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori (e al PM), previo oscuramento dei dati sensibili, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
3. dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano;
4. dispone che il Gestore della Crisi provveda a tal fine all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove verranno fissate le risorse del debitore come da piano;
5. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ed ove necessario, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;
6. dispone che il gestore della crisi ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione (a partire dal 30.11.2025) relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;
7. dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;
8. dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 71, comma 5, CCII;
9. dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 71, c. 4 CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un

termine di 15 giorni per osservazioni, dando atto che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del disposto dell'art. 71 co. 4 CCII;

10. nulla dispone sulle spese del procedimento;

11. dichiara chiusa la procedura;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Milano, 31/10/2025

Il Giudice Designato

Dott.ssa Rosa Grippo